



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: tec.cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)

ORDINANZA

Spettacolo Pirotecnico spiaggia Baja Sardinia – Comune di Arzachena (SS)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTA** l'istanza assunta al protocollo nr. 15027 in data 26.07.2022 con la quale il Sig. Matteo OLIVA, in qualità di titolare della ditta OLIVA FUOCHI ARTIFICIALI DI OLIVA MATTEO, ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza di questa Autorità Marittima per l'accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi **tra le ore 22.00 del 14 agosto 2022 e le ore 01.00 del 15 agosto 2022**, presso la Spiaggia di Baja Sardinia nel Comune di Arzachena (SS);
- VISTA** la propria autorizzazione in data odierna per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall'attività di cui in premessa,

RENDE NOTO

che la Ditta OLIVA FUOCHI ARTIFICIALI DI OLIVA MATTEO, **tra le ore 22.00 del 14 agosto 2022 e le ore 01.00 del 15 agosto 2022**, effettuerà con proprio personale l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici presso la spiaggia di Baja Sardinia nel Comune di Arzachena (SS), come meglio evidenziato graficamente nel prospetto planimetrico di cui all'allegato "1".

ORDINA

Articolo 1

tra le ore 22.00 del 14 agosto 2022 e le ore 01.00 del 15 agosto 2022, nello specchio acqueo ricompreso nel raggio di 100 (cento) metri dal punto di coordinate Lat. 41°08'24.87"N Long. 9°28'48.28"E (Sistema di riferimento WGS 84), durante lo svolgimento della manifestazione in parola, è interdetta la balneazione, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera l'organizzatore della manifestazione in argomento dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l'effettuazione delle attività.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

